



CITTÀ DI
AGROPOLI

**AREA SEGRETERIA-ASSISTENZA ORGANI
ISTITUZIONALI - PERSONALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n° 183 dell'8/10/2013**

REG. GEN. N 1535 DELL'8/10/2013

Oggetto: Istituzione e gestione della sezione "Amministrazione trasparente" all'interno del sito INTERNET del Comune: affidamento del servizio alla Cilento Informatica s.s.n. di Agropoli. CIG: ZBB0BCFE9C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che in attuazione del nuovo modello organizzativo di trasparenza pubblica, disegnato a grandi linee dalla legge n.190/2012 e dal D.Lgsn.33/2013, ogni amministrazione pubblica deve istituire la sezione "Amministrazione trasparente" che sostituisce la precedente sezione "Trasparenza valutazione e merito" prevista dall'art.11, comma 8, del D.Lgs n.150/2009;
- Che è necessario adeguare al più presto i contenuti della sezione amministrazione trasparente allo schema allegato al D.lgs n.33/2013;
- Che l'art.125 del D.Lgs 12/4/2006 n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture" e s.m.i. prevede che per servizi inferiori a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Visto il regolamento comunale per lavori servizi e forniture acquisibili in economia, approvato con deliberazione consiliare n.18 del 17/4/2012 che all'art.3, ai sensi della normativa di cui innanzi dispone che per lavori servizi e forniture inferiori ad € 40.000 si procede con affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Ritenuto opportuno affidare l'adeguamento del sito alle disposizioni di cui innanzi con gestione del servizio delle pubblicazioni fino al 31/12/2013 in modo da consentire successivamente di procedere alle pubblicazioni da parte delle varie strutture del Comune;

Visto che la s.n.c. CILENTO INFORMATICA DI AGROPOLI si è dichiarata disposta ad effettuare il servizio in argomento, come da offerta allegata (prot.n.24737 del 7/10/2013) per l'importo di € 2.196,00 IVA compresa;

Visto il PEG approvato con deliberazione di G.C.n.251 del 29/7/2013 e successive modifiche;

-che all'interno di detto PEG è previsto il cap.225 "spesa per sistemi informatici" la cui gestione è affidata al sottoscritto;

-che la soc.Cilento informatica ha trasmesso dichiarazione di non essere soggetta ad oneri assicurativi ed assistenziali perché società iscritta nel settore "industria" ed in quanto società senza dipendenti;

VISTI:

- gli artt. 107, 183 e 192 del TUEL del 18.08.2000, n. 267;
- il D. L.gs n. 163/2006 e ss. mm. ed ii.;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. affidare il servizio di cui in narrativa per l'attuazione delle disposizioni in materia di "Amministrazione trasparente" alla società CILENTO INFORMATICA s.n.c. di Agropoli come da offerta allegata alla presente determinazione, per il prezzo complessivo di euro 2.196,00 IVA inclusa;
3. impegnare la spesa di € 2.196,00 annui sull'intervento 1.01.02.03.00, cap.225 del bilancio "Spesa per sistemi informatici".

IL DIRIGENTE
(Dott.Eraldo Romanelli)


Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG _____ n° _____

Agropoli.....

Il Ragioniere



CILENTO INFORMATICA SNC

Sviluppo software – Consulenza Informatica e Sicurezza
Ingegneria e Progettazione Sistemi Informativi
Formazione Professionale – Sviluppo Siti Web
Computer Forensic – Elaborazione dati biomedici



CA 225



Spett./le
COMUNE DI AGROPOLI
Piazza della Repubblica, 3
84043 AGROPOLI (SA)


Atte.ne Dott. Eraldo Romanelli

Oggetto: Offerta Servizio Gestione Area Internet per Amministrazione Trasparente.

Ai sensi dell'art.11 del D. Lgs. n. 150/2009, la trasparenza è intesa come: "accessibilità totale anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità".

I principali punti del provvedimento:

- 1. Pubblicità.** Viene istituito l'obbligo di pubblicità: delle situazioni patrimoniali di politici, e parenti entro il secondo grado; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche.
- 2. Trasparenza.** Viene data una definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle PA, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo democratico sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubblicazione dei dati sui siti istituzionali.
- 3. Pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali.** Per consentire un'effettiva conoscenza dell'azione delle PA e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini, dati e documenti pubblici dovranno essere diffusi e direttamente accessibili sui siti istituzionali.
- 4. Totale accessibilità.** Si stabilisce il principio della totale accessibilità delle informazioni. Il modello di ispirazione è quello del Freedom of Information Act statunitense, che garantisce l'accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente (es. per motivi di sicurezza).
- 5. Accesso civico.** Viene introdotto un nuovo istituto: il diritto di accesso civico. Questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione). Tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le PA pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato.
- 6. Qualità e chiarezza delle informazioni.** Si disciplina la qualità delle informazioni diffuse dalle PA attraverso i siti istituzionali. Tutti i dati formati o trattati da una PA devono essere integri, e cioè pubblicati in modalità tali da garantire che il documento venga conservato senza manipolazioni o



CILENTO INFORMATICA SNC

*Sviluppo software – Consulenza Informatica e Sicurezza
Ingegneria e Progettazione Sistemi Informativi
Formazione Professionale – Sviluppo Siti Web
Computer Forensic – Elaborazione dati biomedici*



contraffazioni; devono inoltre essere aggiornati e completi, di semplice consultazione, devono indicare la provenienza ed essere riutilizzabili (senza limiti di copyright o brevetto).

7. Obbligo di durata delle pubblicazioni. Si stabilisce la durata dell'obbligo di pubblicazione: 5 anni che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti (fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente).

8. Amministrazione trasparente. Si prevede l'obbligo per i siti istituzionali di creare un'apposita sezione - "**Amministrazione trasparente**" - nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento.

9. Piano triennale per trasparenza e integrità. Viene disciplinato il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità - che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione - e che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.

10. Pubblicazione dei curricula, stipendi e incarichi del personale dirigenziale. Altre disposizioni riguardano la pubblicazione dei curricula, degli stipendi, degli incarichi e di tutti gli altri dati relativi al personale dirigenziale e la pubblicazione dei bandi di concorso adottati per il reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale presso le PA. Stop agli stipendi in caso l'incarico conferito da una pubblica amministrazione, ad esempio ad un esterno, non sia stato regolarmente pubblicato on line sul sito dell'amministrazione. E lo stesso vale per le gare se i relativi bandi non potevano essere conosciuti da tutti.

Tale concetto di trasparenza, secondo il legislatore, è inteso a favorire la partecipazione dei cittadini e degli stakeholders all'attività delle Pubbliche Amministrazioni ed è funzionale a tre scopi:

- sottoporre a controllo diffuso ogni fase di **gestione della performance** per consentire il miglioramento, assicurare la conoscenza a cittadini e stakeholders, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;

- **prevenire fenomeni corruttivi;**


- **promuovere l'integrità** nelle pubbliche amministrazioni.

Per raggiungere tali finalità, ogni amministrazione, sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione indipendente per la valutazione, l'integrità e la trasparenza (CIVIT) è tenuta ad adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità da aggiornare annualmente. Ricordiamo che tale materia, sulla base delle prestazioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, nel testo modificato dalla riforma del titolo V, è compresa tra le materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Per cui le amministrazioni regionali e locali sono tenute a darvi applicazione e possono esclusivamente ampliare le forme di pubblicità, ma non possono in nessun caso incidere in modo limitativo sulle informazioni da pubblicare.

Alla base di tale scelta c'è la considerazione che la Trasparenza sia uno strumento per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sanciti dall'art.97 Cost., per favorire il controllo sociale o diffuso sull'azione pubblica, per migliorare la qualità dell'attività amministrativa, per promuovere la cultura della legalità e per prevenire i fenomeni corruttivi

La pubblicazione sui siti pubblici

Il principale strumento attraverso cui il legislatore intende conseguire maggiori livelli di trasparenza rispetto all'azione della Pubblica Amministrazione è la pubblicazione: sui siti



CILENTO INFORMATICA SNC

Sviluppo software – Consulenza Informatica e Sicurezza
Ingegneria e Progettazione Sistemi Informativi
Formazione Professionale – Sviluppo Siti Web
Computer Forensic – Elaborazione dati biomedici



istituzionali delle PA.

La pubblicazione sul sito internet di ogni Pubblica Amministrazione delle informazioni previste dal legislatore costituisce un vincolo obbligatorio anche per le regioni e gli enti locali: siamo infatti in presenza di disposizioni relative al livello minimo essenziale delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali

Caratteristiche della pubblicazione

- Presenza sul sito internet di ogni pubblica amministrazione di una pagina denominata **“Amministrazione Trasparente”** a cui si debba potere accedere direttamente da quella iniziale, nella quale deve peraltro essere adeguatamente valorizzata.
- Ricorso al **“Formato aperto”** in alternativa al **“Formato proprietario”**. Con tale locuzione si intende la necessità che queste notizie presenti sul sito internet, siano liberamente accessibili, possano essere scaricati e siano indicizzabili tramite i motori di ricerca. Attraverso il formato aperto la PA persegue un duplice obiettivo: garantire la cd interoperabilità e cioè l'accesso ai dati nel lungo periodo senza incertezza presente e futura riguardo ai diritti legali o le specifiche tecniche; incoraggiare la concorrenza invece di consentire a un solo produttore di mantenere il controllo su di un formato proprietario per inibire l'uso di prodotti concorrenti.

Tuttavia, la semplice pubblicazione dei dati, non è sufficiente a garantire, da sola, la trasparenza. I dati pubblicati, infatti, debbono essere chiari, comprensibili, accessibili. E' utile ricordare che nella comunicazione delle informazioni sulle attività della PA attraverso i siti web, entrano in gioco anche le caratteristiche dei siti, così come delineate dalle disposizioni del CAD (artt.53 e ss.) e secondo le quali: **“Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità.”**

Il costo per l'espletamento del servizio proposto comprensivo della gestione delle pubblicazioni fino al 31/12/2013 è di € 1.800,00 al netto delle imposte di legge.

Acropoli, li 04/10/2013

CILENTO INFORMATICA smc